

Torino, lì 13/05/2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4835

Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la “Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all’interno del Palazzo Del Ghiaccio di Torre Pellice (intervento ex lege 65/2012)” CUP F41B14000060001 – CPV 71250000 – CIG 622747421E – (gara 8-2015). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

Al punto 11.2 (i) a pag 10 del Disciplinare di gara si precisa che:

“(i) la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; La "misura maggioritaria" verrà calcolata prendendo l'importo complessivo del fatturato e dei servizi (in quest'ultimo caso sommando i valori attribuiti a ciascuna classe e categoria) e il numero di organico richiesto nella documentazione di gara e si divide per il numero dei componenti il RTi . La capogruppo dovrà possedere ciascun requisito in misura superiore alla media così calcolata; la restante parte dei requisiti dovrà essere posseduta dalla/e mandanti costituenti il raggruppamento nel loro complesso a prescindere dall'effettivo apporto dei singoli componenti non richiedendo, pertanto, alcuna percentuale minima”.

Nel nostro caso, l'ingegnere impiantista possiede tutti i requisiti in categoria IA.01, IA.02 e IA.03, avendo quindi i requisiti maggioritari rispetto al totale dell'importo lavori. Lo studio che si presenta per la parte edile (senza parte strutturale) ha il fatturato e il numero di personale decisamente superiore all'impiantista e ovviamente i requisiti della categoria E.11 ampiamente soddisfatti.

Chi deve essere nominato capogruppo?

I servizi menzionati nella precisazione del calcolo della "misura maggioritaria" che definiscono la capogruppo sono i servizi svolti negli ultimi 10 anni o i 2 servizi di punta richiesti?

Si precisa quanto segue:

La disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale). Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Nel rispetto di quanto prescritto all’art. 261, comma 7, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara

possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”, nel disciplinare di gara, al paragrafo 11.2. (i), è stabilito che “la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”.

Emerge, dunque, dalla *lex specialis* di gara che la mandataria non debba possedere una percentuale minima dei requisiti e che non sono richieste delle percentuali minime di possesso dei requisiti per le mandanti;

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale) è necessario e sufficiente che, con riferimento ai requisiti frazionabili (263, comma 1, lettere a), b) e d) D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), la mandataria possieda detti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, calcolando la “misura maggioritaria” come indicato Al punto 11.2 (i) del Disciplinare di gara.

* * *

In merito al quesito n. 2:

- per quanto riguarda i requisiti di partecipazione viene richiesto che la capogruppo li possieda in "misura maggioritaria" e a pagina 10 del disciplinare viene data l'interpretazione di questa richiesta. A tal proposito si evidenzia che l'ANAC (Parere di precontenzioso n.122 del 06/06/2014 - rif. PREC 49/14/S) chiarisce che tale richiesta sia lecita solo in caso di raggruppamento orizzontale o misto. Nel caso il raggruppamento partecipi come raggruppamento verticale è sufficiente che ogni soggetto abbia i requisiti nelle categorie che andrà poi a progettare. Si richiede un chiarimento in merito a questo aspetto.

- al punto 11.2.c del disciplinare di gara, relativo ai requisiti dei due servizi di punta, chiedete che entrambi i servizi vantati superino 0.4 dell'importo stimato dei lavori. Tale interpretazione pare in contrasto con quanto contenuto nel Parere n.129 del 25/07/2012 dell'ANAC dove risulta che il requisito debba essere raggiunto con la somma dei due servizi e non da entrambi. Si chiede un chiarimento in merito a questo aspetto.

Si precisa quanto segue:

- Si conferma che quanto indicato nella lex specialis così come indicato in risposta alla richiesta di chiarimento di cui al punto 1) circa la disposizione relativa al possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, debba essere inteso in caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub associazione orizzontale).

Nel caso di raggruppamento verticale puro, invece, ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

- Relativamente ai requisiti dei due servizi di punta, si conferma che questa Stazione Appaltante ha indicato nella lex specialis, in maniera chiara e puntuale, così come anche indicato nel parere ANAC da Voi richiamato, che entrambi i servizi superino rispettivamente lo 0,40 dell'importo stimato dei lavori.

LG

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide CERASO
(firmato in originale)